

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/P/140306
San Fior, 06/03/2014

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Maxi-sanzione lavoro "nero"**

AUMENTO DEL 30% DELLA MAXI-SANZIONE PER LAVORO "NERO"

Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e succ. del D.L. 22-2-2002 n. 12, prevedono la c.d. "**maxi-sanzione per il lavoro irregolare**".

L'art. 14, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, come sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, ha **umentato del 30%** la suddetta maxi-sanzione; il quadro attuale è, pertanto, il seguente:

Maxi-sanzione ordinaria	Sanzione previgente al DL 145/2013	Sanzione aggiornata
sanzione amministrativa per ciascun lavoratore irregolare	da euro 1.500 a euro 12.000	da euro 1.950 a euro 15.600
Maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo	euro 150	euro 195

Nel caso in cui il lavoratore **risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a** quello in cui si è consumata la violazione, la maxi-sanzione è prevista in misura "affievolita":

Maxi-sanzione affievolita	Sanzione previgente al DL 145/2013	Sanzione aggiornata
sanzione amministrativa ridotta per ciascun lavoratore irregolare	da euro 1.000 a euro 8.000	da euro 1.300 a euro 10.400
Maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo	euro 30	euro 39

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

AUMENTO DEL 30% DELLA SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

L'art. 14 (*Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*) del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede l'ulteriore sanzione della **sospensione dell'attività**; in particolare, esso dispone che:

- gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono adottare **provvedimenti di sospensione** in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano **l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro**, nonché in caso di gravi e **reiterate violazioni** in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il provvedimento di sospensione **può essere revocato** da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato, tra l'altro, **a condizione che**:
 - o avvenga la **regolarizzazione** dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 - o sia effettuato il **pagamento di una somma aggiuntiva** pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 **ha aumentato del 30% anche le predette somme aggiuntive**, con effetto dal 24 dicembre 2013 ed anche se riferite a condotte poste in essere prima di questa data:

Tipo violazione	Somma aggiuntiva previgente	Somma aggiuntiva aggiornata
somma aggiuntiva nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare	euro 1.500	euro 1.950
somma aggiuntiva nelle ipotesi di di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	euro 2.500	euro 3.250

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

INAPPLICABILITA' DELLA DIFFIDA

L'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, consente al personale ispettivo, in caso di constatate inadempienze, di **diffidare** il trasgressore alla **regolarizzazione** delle inosservanze comunque materialmente sanabili, **entro il termine di trenta giorni**.

In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del **minimo previsto dalla legge** ovvero nella misura pari ad **un quarto** della sanzione stabilita in misura fissa, con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

L'art. 14 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, ha ulteriormente stabilito che, in relazione alla violazione punita con la maxi-sanzione per lavoro irregolare, **"non si applica la procedura di diffida ..."**, aggiungendo che **"restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"**.

Per completezza, va inoltre ricordato l'istituto dell'**oblazione**, previsto dall'art. 16 (Pagamento in misura ridotta) della L. 24-11-1981 n. 689, secondo il quale **"è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"**.

In caso di **ottemperamento alla diffida** o di **oblazione** le sanzioni in argomento, prima dell'emanazione del DL 145/2013, **potevano** essere così ridotte:

Maxi-sanzione	Ottemperanza alla diffida	Oblazione
maxi-sanzione da euro 1.500 a euro 12.000	1.500 (minimo della sanzione)	3.000 (doppio del minimo)
Maggiorazione giornaliera di euro 150	37,50 (1/4 della sanzione fissa)	50 (un terzo di 150)
maxi-sanzione affievolita da euro 1.000 a euro 8.000	1.000 (minimo della sanzione)	2.000 (doppio del minimo)
Maggiorazione giornaliera affievolita di euro 30	7,50 (1/4 della sanzione fissa)	10 (un terzo di 30)

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Per effetto delle modifiche recate dall'art. 14 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, a far data dal **24/12/2013**, il quadro sanzionatorio risulta essere, invece, il seguente.,

Maxi-sanzione	Ottemperanza alla diffida (solo fino al 21 febbraio 2014) ¹	Oblazione
maxi-sanzione da euro 1.950 a euro 15.600	1.950 (minimo della sanzione)	3.900 (doppio del minimo)
Maggiorazione giornaliera di euro 195	48,75 (1/4 della sanzione fissa)	65 (un terzo di 195)
maxi-sanzione affievolita da euro 1.300 a euro 10.400	1.300 (minimo della sanzione)	2.600 (doppio del minimo)
Maggiorazione giornaliera affievolita di euro 39	9,75 (1/4 della sanzione fissa)	13 (un terzo di 39)

UN SEMPLICE ESEMPIO

In base alle norme sopra commentate, qualora venisse accertata a partire dal 22/02/2014 la presenza per 10 giorni di un dipendente "**in nero**" non successivamente regolarizzata (al di sotto della soglia del 20% del numero **totale** dei lavoratori), oltre ai contributi ed alle ordinarie sanzioni civili aumentate del 50%, il trasgressore che intendesse avvalersi dell'oblazione, per non rischiare l'irrogazione della sanzione base fino a 15.600 euro, si troverebbe a dover pagare entro 60 gg. la bella somma di 4.550 euro ($3.900 + 65 \times 10 = 3.900 + 650 = 4.550$). Se il lavoratore irregolare fosse l'unico dipendente (oppure uno di cinque), per evitare il provvedimento di **sospensione dell'attività**, all'importo così calcolato occorrerebbe aggiungere altri 1.950 euro (totale 6.500 euro).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava



¹ Per le violazioni commesse tra il 24/12/2013 ed il 21/02/2014 compreso, la legge di conversione ha fatta salva la diffida. La riduzione delle sanzioni connessa con l'ottemperanza alla diffida non è più possibile dal 22 febbraio u.s.